



Belluzzo Mercanti

WEALTH | LAW | TAX | FINANCE

TRUSTS • PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E SUCCESSORIA

IL FISCO ITALIANO SUI TRUSTS

FISCALITA' DIRETTA E INDIRECTA

MONITORAGGIO FISCALE, IVIE ED IVAFE

SPUNTI OPERATIVI E DI PRASSI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ

**Alcune note tecniche in merito alla pubblica
consultazione a valle della bozza di
circolare dell' Agenzia delle Entrate dell'11 agosto 2021.**

Ottobre 2021

Milano | Verona | London | Singapore | Lugano



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS

Sommario

Introduzione.....	3
A. La “nuova” imposizione diretta sui beneficiari di trusts esteri opachi.....	4
B. Le imposte indirette.....	7
(i) Trust residenti	9
(ii) Trust non residenti	12
C. Il monitoraggio fiscale e le cd “wealth taxes” applicabili ai trusts residenti in Italia.	13
Considerazioni conclusive.....	18

Il presente contributo illustra e fornisce un commento in relazione alla bozza di circolare pubblicata dal Fisco in data 11 agosto 2021. Il nostro Studio ha da sempre partecipato al dibattito relativo ai trusts, attraverso posizioni di dottrina, seminari o partecipazioni a convegni e dibattiti.

Oltre a partecipare direttamente alla pubblica consultazione, come studio professionale italiano, raccogliendo il confronto di tutti i colleghi a livello internazionale, molti dei nostri Soci e Associati hanno partecipato attivamente alla pubblica consultazione di alcune delle principali associazioni di operatori.

Dai nostri uffici di Milano, Verona, Londra, Singapore e Lugano presidiamo i temi di pianificazione patrimoniale e successoria, compreso l’utilizzo degli strumenti trusts, forti di un team specializzato in più giurisdizioni ed una esperienza accanto a istituzioni, trustee, private clients e family office.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, tramite il partner con cui abitualmente il lettore interagisce.

©ottobre 2021

Questo documento è ad uso esclusivo dei destinatari e deve essere considerato solo come fonte di informazioni. Ha l’obiettivo di fornire un quadro generale dei temi legali e non una consulenza legale.

Questo documento non è una guida esaustiva e deve intendersi solo quale mera informativa. È necessario richiedere un’adeguata consulenza fiscale e legale prima di intraprendere delle azioni. Questo documento è stato redatto per fornire una panoramica sui temi in discussione. I destinatari di questo documento in giurisdizioni diverse da quella Italiana devono svolgere approfondimenti e rispettare tutti i requisiti di legge applicabili nelle loro giurisdizioni. In particolare, la distribuzione di questo documento in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge e, di conseguenza, i destinatari riconoscono di ricevere questo documento senza contravvenire ad eventuali requisiti di registrazione o ad altre restrizioni legali applicabili nella giurisdizione in cui risiedono o svolgono attività d’impresa.

Il nostro Studio è a disposizione per fornire maggiori informazioni su ciascuno dei temi trattati nel documento e per una analisi preliminare dei vostri fabbisogni con voi e/o con i vostri consulenti, per iniziare un *assessment* che consigliamo. Belluzzo International Partners opera in varie giurisdizioni, in accordo con le normative locali. In Italia è attiva Belluzzo Mercanti Associazione Professionale. Per maggiori informazioni, consultare il nostro sito web.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, archiviata o trasmessa, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, senza previa autorizzazione dell’autore.

Introduzione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 11 agosto la **Bozza di Circolare sulla disciplina fiscale dei trusts ai fini delle imposte dirette e indirette**, soddisfacendo le (lunghe) attese di una presa di posizione che è da considerarsi la benvenuta. La Bozza di Circolare sarà in pubblica consultazione fino al 30 settembre p.v..

Il nostro Studio, nell’ottica di piena collaborazione, ha fornito il proprio apporto alla luce della consolidata esperienza maturata sul campo dai componenti del nostro team “WEALTH”.

Prima di affrontare i temi specifici è importante sottolineare come (nuovamente) il Fisco evidenzi la totale liceità dello strumento trust nel contesto italiano, fornendo un inquadramento giuridico basato sulla Convenzione dell’Aja, ratificata in Italia oramai oltre 30 anni fa, e riproponendo una definizione già ben accolta: *l’istituto del trust “si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito “disponente” (o settlor) – con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce ad un altro soggetto, definito “trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo”*.

La Bozza di Circolare evidenzia le varie funzioni e gli utilizzi dello strumento (devoluzione ai beneficiari, di “garanzia” o “autodichiarato”) confermando, da un lato, una (oramai) profonda conoscenza dello strumento e, dall’altro, rilevando come allo stato attuale non sia presente una disciplina tipica dell’istituto nell’ordinamento interno.

È proprio questa possibilità giuridica, offerta dalla Convenzione dell’Aja e dal diritto privato internazionale, che conferisce ai trusts quella duttilità e poliedricità che li rende elementi portanti di qualificati progetti di pianificazione patrimoniale.

L’opportunità offerta dall’Agenzia delle Entrate di condividere la Bozza di Circolare sulla fiscalità dei trust rappresenta certamente un’occasione di confronto e condivisione tra Professionisti ed Amministrazione finanziaria. In quest’ottica il nostro studio ha formulato le proprie osservazioni, di seguito sintetizzate e sviluppate secondo il seguente indice:

- A. La fiscalità diretta in merito alle attribuzioni a beneficiari fiscalmente residenti in Italia;
- B. La fiscalità indiretta;
- C. Il monitoraggio fiscale e le cd “wealth taxes” IVIE e IVAFE applicabili ai trusts residenti in Italia.

A. La “nuova” imposizione diretta sui beneficiari di trusts esteri opachi

Come è noto, il trust in Italia è un **soggetto passivo IRES**. In questo ambito si distingue tra **trust fiscalmente trasparenti**, allorquando vi è un beneficiario di reddito individuato e con il diritto di pretendere dal trustee quel determinato reddito (del trust), e **trust fiscalmente opachi**, qualificandosi questi ultimi tutte le volte che non si è innanzi ad un trust trasparente. Vi è, inoltre, un’ulteriore categoria fiscale di Trust definito “*misto*”, le cui caratteristiche sono già state approfondite dall’Amministrazione Finanziaria a partire da alcuni documenti di Prassi del 2008.

Di particolare rilievo è sempre stata la disciplina tributaria **legata alle attribuzioni a beneficiari residenti in Italia da parte di trusts fiscalmente residenti al di fuori dell’Italia**.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, aveva assunto un atteggiamento “*prudente*” (e non condivisibile) in merito all’interpretazione dell’articolo 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del TUIR, secondo cui costituiscono redditi di capitale “*i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73, comma 2, anche se non residenti*”, precisando che tale disposizione doveva ritenersi applicabile anche ai *trust* esteri opachi, soprattutto se costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale privilegiato.

La predetta Circolare n. 61/E, infatti, affermava che “*alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*), del TUIR*”, lasciando ancora irrisolto il dubbio, sul quale dottrina e prassi hanno a lungo dibattuto, su quale significato attribuire a quel “*anche se non residenti*”.

Alla luce di quanto sopra, **l’intervento del legislatore che, con l’art. 13 del D.L. n. 124 del 2019**, ha modificato l’art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del TUIR, è da accogliere più che positivamente. L’introduzione, infatti, nel novero dei redditi di capitale, di fianco all’ipotesi dei “*redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73, comma 2, anche se non residenti*”, dei “*redditi corrisposti a residenti italiani da trusts e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’art. 73*” ha contribuito ad una maggiore chiarezza del testo normativo¹.

¹ L. BELLUZZO, *The distribution by foreign trust to Italian tax residence beneficiaries: the new rules*, in *Trusts&Trustees*, Oxford University Press, October 2020.

Nella Bozza di Circolare, infatti, l'Amministrazione Finanziaria conferma che l'espressione "*<<anche se non residenti>> non può che intendersi riferita ai trust*" con la conseguenza che il reddito di capitale (ex art. 44, TUIR) debba imputarsi al beneficiario a prescindere che il trust sia o meno residente in Italia.

Con espresso riferimento ad i trust fiscalmente trasparenti, la Bozza di Circolare chiarisce che i redditi prodotti vadano imputati ai beneficiari residenti "*in ogni caso*", cioè "*indipendentemente*" dall'effettiva percezione, secondo un criterio di competenza per trasparenza (ex art. 73, co. 2, TUIR), richiamando altresì la circolare n. 48/E/2007, nonché "*a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato*". Sul punto non possiamo non evidenziare che secondo una corretta consolidata interpretazione dell'articolo 23 del TUIR, l'imposizione in Italia di taluni redditi avviene solo a ben precise caratteristiche a seconda del tipo di reddito.

Per quanto attiene ad i **trust fiscalmente opachi**, la Bozza di Circolare riafferma che per i trust residenti l'imposizione possa avvenire una volta sola ed esclusivamente in capo ai Trust, confermando come la modalità di determinazione del reddito cambi a seconda della natura del trust.

Nel caso particolare di **trust esteri opachi, costituiti in stati o territori che si considerino a fiscalità privilegiata ex art. 47-bis del TUIR**, il Fisco prende una posizione da approfondire, soprattutto avendo a riguardo agli effetti dell'art. 13 del DL 124/2019, già commentato in premessa².

Un primo profilo di interesse è rappresentato dall'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate in merito alla residenza del Trust ed al **termine "stabiliti"**. In particolar modo, è stato precisato che il Paese di stabilimento di un Trust è da intendersi quello nel quale lo strumento può essere considerato fiscalmente residente secondo le regole del Paese in questione.

La stessa Amministrazione Finanziaria aveva già chiarito, infatti, in conformità all'articolo 73 del TUIR, quali dovessero essere le concrete modalità di applicazione dei criteri individuati dal legislatore per determinare la residenza fiscale di un soggetto ai fini IRES.

Inoltre, in merito alla residenza di un Trust, con riferimento all'applicabilità dell'articolo 47-bis del Tuir, la Bozza di Circolare stabilisce che la **residenza in uno stato EU o SEE** "*non è in grado di disattivare l'applicazione della lettera g-sexies*". A riguardo, non possiamo non rilevare, come anche Step Italy nel proprio documento a commento della bozza di Circolare del 30 settembre scorso ha fatto, che il rinvio dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies) all'articolo 47-bis del Tuir implica di per sé che i Paesi UE e SEE non possono essere considerati a fiscalità privilegiata. Una diversa interpretazione, infatti, non pare supportata da alcuna norma positiva e, pertanto,

² STEP Italy, *La tassazione delle distribuzioni da trust esteri*, in *Position paper*, 17 marzo 2020.

risulterebbe in palese contrasto non solo con l'ordinamento interno, ma anche con i consolidati principi comunitari.

Ancora, lo stesso articolo 47-bis del TUIR, riferimento normativo richiamato dalla Bozza di Circolare per individuare i **Trust "a fiscalità privilegiata"**, fissa due criteri di tassazione, tassazione effettiva all'estero e tassazione nominale, come criteri utili ad individuare i Paesi a c.d. ridotta tassazione. Sul punto, l'Amministrazione individua quale unico criterio il confronto tra l'aliquota nominale estera e la metà dell'aliquota nominale italiana, di cui alla lettera b) del comma 1, del predetto articolo 47-bis del TUIR.

In estrema sintesi, per la Bozza di Circolare, *"Il reddito di un trust opaco corrisposto ad un soggetto (fiscalmente) italiano è sempre da considerare imponibile quale reddito di capitale qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust sia inferiore al 50 (%) di quello applicabile in Italia"*.

Sul punto, si ritiene auspicabile un ulteriore intervento di prassi³ che, al di là del mero elemento matematico dell'aliquota d'imposta, chiarisca in maniera inequivoca che la tassazione a cui fare riferimento non è quella solo del Paese di residenza del Trust, ma anche quella del Paese della fonte del reddito per ogni singolo reddito, sì da rispettare il dettato normativo dell'art. 44, co. 11, lett. g-sexies, TUIR.

Tale analisi dovrà, infine, tenere anche in opportuna considerazione la normativa nazionale e pattizia in merito al divieto di doppia imposizione richiamato solo di sfuggita e per un'ipotesi residuale dalla Bozza di Circolare laddove evidenzia che *"qualora il reddito imputato ai beneficiari residenti sia stato prodotto dal trust in Italia ed ivi già tassato (...) lo stesso non scontrerà ulteriore imposizione in capo ai beneficiari"*.

Un ulteriore aspetto su cui la Bozza di Circolare dedica un approfondimento riguarda la presunzione introdotta dall'articolo 13 del DL 124/19 (di cui al comma 4-quater dell'articolo 45 del TUIR) secondo cui, a determinate condizioni, le attribuzioni in favore di beneficiari residenti da parte di Trust fiscalmente opachi e non residenti siano considerate reddito e non capitale. A ben vedere, per effetto di detta disposizione, , in estrema sintesi, i Trustees sarà costretto ad avvalersi di un'adeguata assistenza professionale capace di assisterli nella tenuta della contabilità, così da provare che quanto attribuito sia debitamente distinto tra patrimonio (non imponibile ai fini delle imposte dirette) e reddito (se del caso, imponibile come reddito di capitale con IRPEF progressiva).

³ Ad esempio, in conformità ai contributi proposti da Step Italy nel proprio documento a commento della bozza di Circolare, sarebbe opportuno un maggiore approfondimento circa *"le modalità di funzionamento del suddetto raffronto in caso di trust esteri, fiscalmente opachi ai fini dell'ordinamento domestico, ma stabiliti in Paesi ove siano considerati fiscalmente trasparenti"*.



Nonostante ciò, è auspicabile un chiarimento circa *“alcune fattispecie esemplificative, anche tenendo conto del fatto che la documentazione contabile del trust potrebbe essere tenuta secondo principi e modalità diverse da quelle previste dal diritto italiano”*⁴.

Resta da ultimo da porre l'accento sulla portata innovativa della normativa in commento per cui si aspetta la versione finale della Bozza di Circolare, con le auspicabili e auspiccate proposte dagli operatori, unitamente al definitivo chiarimento che l'applicabilità di tali norme avvenga, in conformità con lo Statuto del Contribuente, a partire dall'anno di imposta 2020⁵.

B. Le imposte indirette

Alla disciplina delle imposte indirette è dedicato il paragrafo 3 della Bozza di Circolare. Qui sono state assunte posizioni innovative che **cambiano radicalmente i principi dettati sino ad oggi**, in particolare con le circolari nn. 48/E/2007 e 3/E/2008, portando il Fisco ad aderire alla corrente giurisprudenziale - oltremodo maggioritaria - in ambito di fiscalità indiretta degli atti di disposizione in trust.

La Bozza di Circolare riprende la riforma del Testamento Unico Successioni (TUS) avvenuta con D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modifiche in Legge n. 286/2006, che estese le imposte anche ai vincoli di destinazione. Il Fisco ricorda come è da ricercare nell'unicità della causa (del trust) la base giuridica per l'attività di interpretazione. In forza di questa tesi, l'imposta sulle successioni e donazioni, nonché l'imposta ipotecaria e catastale, sono dovute al momento in cui si realizza la costituzione del vincolo di destinazione, indipendentemente dal tipo di trust.

In questo ambito, il Fisco evidenzia come la **posizione interpretativa espressa sinora vada valutata anche sulla base dell'evoluzione giurisprudenziale emersa in sede di analisi da parte della Corte di Cassazione**⁶.

Innanzitutto, si prende atto che i giudici di legittimità hanno confermato l'interpretazione secondo la quale i presupposti impositivi del TUS impongono la sussistenza *“del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari”*, con ciò abbandonando le tesi iniziali. A tal fine, gli atti di disposizione non integrano *“di per sé un trasferimento imponibile bensì <rappresenta un atto generalmente neutro che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non*

⁴ Si veda a riguardo il commento alla Circolare di STEP Italy.

⁵ In coerenza con quanto osservato da STEP Italy nel commento allo Schema di Circolare in consultazione sulla fiscalità dei trust.

⁶ La Bozza di Circolare da conto delle varie posizioni, in alcuni passaggi sintetici che qui non paiono rilevanti.





già alla – indeterminata – nozione di << utilità economica, della quale il costituendo, destinando, dispone>> (Cass. N. 3886/2015), ma a quella di <effettivo incremento patrimoniale del beneficiario> (ordinanze 30 ottobre 2020, n. 24153 e 24154)⁷”.

Per il Fisco tale “orientamento non appare allo stato suscettibile di ulteriore revisione”. Su tale base la Bozza di Circolare in modo didascalico fornisce la (nuova) linea interpretativa.

Il nuovo orientamento accolto dall’Agenzia delle Entrate, ossia della “**tassazione in uscita**”, pone taluni dubbi interpretativi circa gli scenari che potrebbero delinearli nel mutato contesto interpretativo con riferimento ai Trusts che abbiamo già scontato le imposte “in entrata”, ovvero che in tale fase abbiano beneficiato delle esenzioni/agevolazioni in essere.

In particolare, in tema di (in)applicabilità della nuova interpretazione agli atti di trust che abbiano già scontato l’imposizione in entrata, in applicazione del precedente indirizzo interpretativo, ovvero non l’abbiano scontata per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni, si ritiene utile osservare che la posizione potrebbe scontrarsi con i principi di correttezza e buona fede, immanenti al sistema tributario ed espressamente sanciti dall’articolo 10 Legge 212 del 27 luglio 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la cui portata applicativa è stata chiarita da molteplici sentenze dei giudici di legittimità (*ex multis* Corte di Cassazione, da ultimo nelle sentenze nn. 12372 dell’11 maggio 2021 e 17576 del 10 dicembre 2012). La pretesa di applicare l’imposta, secondo il nuovo indirizzo interpretativo, a trust che siano stati istituiti e abbiano già visto perfezionati gli atti di apporto prima dell’emanazione della circolare la cui bozza è all’esame, costituirebbe una distorsione evidente, perché si concretizzerebbe nel recupero o potenziale recupero a tassazione, a posteriori, di un atto ritenuto fiscalmente definito sia dall’amministrazione finanziaria sia dal contribuente, per altro in base a una interpretazione evidentemente condivisa della norma. Nel seguire il precedente indirizzo interpretativo, il contribuente si era infatti uniformato in buona fede a quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria stessa e sulla base della tesi di questa aveva deliberato le proprie decisioni.

E’ indispensabile, dunque, che l’Amministrazione finanziaria fornisca chiarimenti precisi sulla sorte di tali Trust e sulle possibilità offerte ai contribuenti che, facendo legittimo affidamento sulle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, abbiano legittimamente assolto tali adempimenti⁸.

⁷ Il Fisco riporta nella Bozza di Circolare anche le ordinanze 4 gennaio 2021, n. 13 e 21 dicembre 2020 n. 29199 (concernente un trust autodichiarato, nonché le ordinanze 16 dicembre 2020, n. 28796; 8 luglio 2020, n. 14207; 3 marzo 2020, n. 5766; 11 marzo 2020, n. 7003, 19 febbraio 2020, n. 4163; 7 febbraio 2020, nn. da 2897 a 2902, che hanno riguardato diverse tipologie di trust.

⁸ Sul punto anche STEP Italy, Osservazioni allo Schema di Circolare in consultazione sulla fiscalità dei trust, 30 settembre 2021.



(i) Trust residenti

Per i Trust residenti l'imposta indiretta è dovuta *"in seguito ai trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust"*. Si specifica che occorre guardare anche a tutti gli eventuali successivi conferimenti (n.d.r. atti di disposizione) effettuati dal disponente o da terzi a favore del trust.

Risolvendo anche alcuni aspetti che avevano destato perplessità in prima lettura nella giustificazione dell'abbandono delle posizioni storiche per il recepimento della giurisprudenza maggioritaria, **il Fisco conferma in modo esplicito che "il trust, è un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa"**.

In tale contesto è importante evidenziare come la **teoria dell'unicità della causa** sia perfettamente compatibile con l'ipotesi di imposizione, ai sensi del TUS, in *"uscita"* e quindi al momento dell'attribuzione (finale). Occorre forse **valutare con attenzione il tema della "formazione progressiva" in strumenti come i trusts**, che difficilmente, data la loro *"poliformità"*, si prestano ad un generale inquadramento, richiedendo invece una tipizzazione o almeno una analisi caso per caso, come più volte ribadito anche dalla Prassi.

Ai fini di contribuire ad una chiara definizione delle fattispecie, come abbiamo richiesto nella nostra partecipazione alla pubblica consultazione, in esame potrebbe risultare pertanto rilevante quanto segue:

(i) Sarebbe con ogni probabilità opportuno richiamare al paragrafo 3.2 (*cf.* pagina 22) anche Cassazione, sentenza n. 8082 del 23 aprile 2020. Con questa sentenza si fornisce il fondamento concettuale di altre determinanti posizioni della Suprema Corte, citate nella Bozza di Circolare, chiarendosi così come il reale trasferimento di ricchezza, che costituisce presupposto indefettibile per l'applicazione dell'imposta, non può verificarsi in sede di apporto in trust *"perché del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che - come si ripete - prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua "segregazione" fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari"*.

(ii) Sempre nell'ottica di chiarire il pensiero dell'Amministrazione, anche ai fini deflattivi del contenzioso generato da una applicazione letterale della Bozza di Circolare, sarebbe opportuno, nel paragrafo 3.3. che l'Agenzia delle Entrate espressamente riconoscesse di adeguarsi al preciso principio interpretativo spiegato dal Giudice di Legittimità nella sentenza n. 8082 citata, oppure spiegasse in modo esplicito di ritenere la teoria dell'unicità della causa superata. Si ritiene che l'attuale testo sia connotato da incertezza generativa di contenzioso alla luce dell'attuale normativa e, soprattutto, ai principi emersi dalla Giurisprudenza.

Da ciò, per esplicita menzione nella Bozza di Circolare, deriva che ai fini della **determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie**, secondo le previsioni del TUS, occorre fare riferimento al *“rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario”*. Per il Fisco la *“eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni sarà valutata al momento dell’atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti”*, fornendo come esempio il caso delle **agevolazioni ex art. 3, co. 4-ter, TUS**.

In questo ambito, come si è rilevato attraverso la partecipazione alla pubblica consultazione da parte del nostro Studio, si ritiene che vada meglio chiarito il pensiero dell’Amministrazione, **auspicando un maggior dettaglio anche nell’interesse del Fisco**. Invero, **pur aderendo alla posizione interpretativa di imposizione “in uscita”**:

a. andrebbe precisato in modo esplicito come il rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario rimane unico parametro di individuazione di aliquote e franchigie, indipendentemente dalla circostanza che nel momento dell’attribuzione ai beneficiari il disponente sia ad esempio ormai deceduto. Il tema è ovviamente esteso anche alle posizioni del coniuge e dei discendenti;

b. l’Amministrazione precisa quale sia il momento rilevante per l’individuazione del momento impositivo, mentre lascia incertezza circa i presupposti soggettivi e oggettivi applicativi delle imposte regolate dal TUS. In effetti, il concetto di *“programma negoziale di donazione indiretta”*, come pure quello di *“rapporto giuridico complesso a formazione progressiva”* necessitano di essere applicati alla molteplicità di atti che consentono di realizzare la liberalità attraverso i trusts (o altri strumenti assimilabili dal punto di vista fiscale), tenendo presenti gli effetti che questi atti comportano. Risulterebbe compatibile con la Giurisprudenza cui il Fisco dice di volersi allineare una lettura per la quale rilevino sia il **momento del depauperamento del settlor/disponente** che quello dell’**arricchimento del beneficiario al momento della attribuzione (finale)**. Come avviene per le donazioni indirette, in effetti, la verifica dei presupposti applicativi per i trust non interposti e irrevocabili non potrà che considerare i presupposti in entrambi i momenti, per poi applicare le imposte all’attribuzione (finale).

In effetti si comprende l’esigenza di guardare al momento dell’attribuzione, tuttavia, occorre ricordare che **i trusts hanno una vita potenzialmente molto lunga**, che (spesso) supera quella del disponente o dei beneficiari di primo livello. Si pensi ai casi di divorzio o di successione. Se una disponente nonna *“lascia attraverso un trust”* ai beneficiari nipoti una somma di denaro per quando questi avranno compiuto i 30 anni, si può ben ipotizzare che il rapporto di parentela vada valutato guardando all’intero programma del trust, in coerenza con quanto affermato anche dal Fisco in merito alla unica causa fiduciaria che avvolge tutte le vicende del trust. Un’interpretazione letterale del dettato della Bozza di Circolare da parte di qualche funzionario, non farebbe che alimentare il contenzioso che, senza dubbio, vedrebbe prevalere i contribuenti



con un inutile dispendio di energie e risorse pubbliche. Da qui la necessità che il Fisco meglio chiarisca il suo intendimento interpretativo.

Il Fisco affronta anche il tema della **determinazione del valore dei beni in trust**. La Bozza di Circolare *“precisa che, ai sensi dell’art. 2, comma 49 del decreto legge n. 262 del 2006, l’imposta sulle successioni e donazioni è determinata applicando le aliquote previste al «valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati all’articolo 58, comma 1 del citato testo unico di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)»”* aggiungendo che l’ *“articolo 56 del d.lgs. n. 346 del 1990 stabilisce che il predetto valore dei beni e dei diritti è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell’art. 34, commi 3, 4 e 5 del medesimo decreto”*. **Per il Fisco, dunque, occorre fare riferimento al TUS guardando al “tipo di bene trasferito, con riferimento alla data dell’atto con il quale viene effettuato il trasferimento”**.

La Bozza di Circolare è piuttosto dettagliata e prevede che:

- per le **operazioni effettuate durante la vita del trust** (quali ad esempio acquisti o vendite di beni) *“sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto”*;
- il caso della **sostituzione del trustee**, quale che ne sia la ragione, va regolato secondo l’attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità e, pertanto, prendendo atto che non si realizza alcun presupposto di applicazione del TUS, concludendo per la liquidazione dell’imposta di Registro in misura fissa (laddove avvenga per atto pubblico o scrittura privata autenticata);
- In relazione alle **imposte ipotecarie e catastali**, il riferimento è al D.Lgs. n. 347/1990, nonché il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, concludendo pertanto per l’applicazione delle stesse in misura fissa. Allorquando invece si sia innanzi ad un atto di attribuzione ai beneficiari, allora le imposte saranno dovute in misura proporzionale secondo la Tariffa applicabile.

In generale, pare altresì utile evidenziare come sia opportuno che nella Bozza di Circolare si ricorra a termini usualmente utilizzati nella prassi giuridica applicabile ai trusts (e agli altri strumenti o istituti *“aventi analogo contenuto”*), in modo da **evitare fraintendimenti applicativi**, specie a livello locale. In particolare, la Bozza di Circolare dovrebbe usare almeno le seguenti definizioni:

- **Atto istitutivo**, con ciò riferendosi all’atto attraverso il quale il trustee è coinvolto nella istituzione del trust. L’atto istitutivo potrà subire variazioni, secondo il diritto applicabile allo strumento specifico;

- **Atto di disposizione** o Apporto, con ciò riferendosi all’atto attraverso il quale un determinato bene o diritto o un obbligo viene apportato al trust e quindi diviene un bene o





diritto (od obbligo) amministrato dai trustees secondo lo schema negoziale disciplinato dal richiamato atto istitutivo o comunque rispetto agli strumenti che regolano giuridicamente lo strumento;

- **Atto di attribuzione**, con ciò riferendosi all'atto attraverso il quale i trustees completano il programma assegnato dallo strumento trusts, per lo meno con oggetto specifico ad un componente del trust fund (bene, diritto o obbligazione che sia) devolvendo o attribuendo tale oggetto dal trust al beneficiario designato.

La definizione che l'Amministrazione dedica al trust a pagina 5 della Bozza di Circolare⁹ pare ben calibrata, soprattutto nel contesto della prassi italiana e potrebbe essere coerentemente riflessa in tutto il testo della Bozza di Circolare, senza tuttavia dimenticare la "poliformia" di questi strumenti. Sarebbe utile che anche tra gli "strumenti aventi analogo contenuto" l'Amministrazione aggiungesse un elenco esemplificativo, pur mantenendolo aperto ad altre fattispecie assimilabili.

(ii) Trust non residenti

Il Fisco richiama i principi applicabili per i trust residenti per poi affrontare il **tema della territorialità** con riferimento agli atti di attribuzione di patrimonio posti in essere da trust esteri che risultano formati all'estero, confermando i dettami che regolano l'**Imposta di Registro**, prevedendo l'imposizione allorquando «*comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato*»¹⁰. Parimenti, affronta il tema, ampiamente discusso in dottrina, dell'art. 55, co. 1-bis, del TUS, il quale dispone la registrazione in termine fisso per «*gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato*».

Sulla base di quanto sopra assume una posizione da approfondire, come meglio precisato nella partecipazione alla pubblica consultazione del nostro Studio, il **supposto obbligo di registrazione in Italia**, ove si «*ritiene che l'atto di costituzione dei beni in trust, formato all'estero, vada assoggettato a registrazione in termine fisso, trattandosi di una donazione definibile "a formazione progressiva" in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee*». Il Fisco richiama altresì l'art. 45, co. 4-quater

⁹ "Esso si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito "disponente" (o settlor) – con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce ad un altro soggetto, definito "trustee", beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo".

¹⁰ Art. 2, co. 1, lett. d) D.p.r. n. 131/1986.





del TUIR, il quale dispone che «*Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito*».

Se da un lato, infatti, ben si intende il percorso logico che il Fisco opera al fine di tutelare l'Erario in merito ad attribuzioni di patrimonio (dal disponente al beneficiario), “*imponendo*” la registrazione, dall'altro lato si auspica un chiarimento in modo da evitare ogni fraintendimento. L'arricchimento di un beneficiario (residente in Italia) si “*nota*” infatti a prescindere, secondo le norme e la prassi già applicabile, lasciando così rispettato ogni dettame specifico del diritto dei trust e della prassi conseguente, che, come già ribadito, non vede negli elementi fiscali gli obiettivi ricercati dall'utilizzo di questo strumento di diritto privato internazionale. Ricordiamo che viviamo in un sistema di piena trasparenza fiscale, anche grazie al CRS, e che siamo inoltre prossimi, anche in Italia, all'introduzione del **registro dei titolari effettivi dei trusts**. Al Fisco, dunque, le informazioni puntuali non mancheranno di certo.

In merito, invero, la Bozza di Circolare **conclude secondo le attese**, chiarendo che, in applicazione dell'art. 2 del TUS, “*nel caso in cui il **disponente del trust sia residente in Italia**, agli atti di attribuzioni di patrimonio sarà applicabile l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all'estero*”. Nel caso in cui il “***disponente non risieda in Italia**, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato*”. Anche qui si consenta di evidenziare come si renda opportuno **chiarire gli elementi temporali**, come già trattati nella circolare n. 48/E/2007, nel rispetto della tutela dell'Erario e della correttezza interpretativa incardinata ad una piena *compliance* tributaria.

Si ritiene, tuttavia, utile che intervenga un chiarimento esplicito all'Amministrazione circa il dettato dell'articolo 55, comma 1-bis, TUS, che ricollega l'**obbligo di registrazione** alla circostanza che l'atto possa qualificarsi come donazione, diretta o indiretta. Il presupposto per la registrazione pare doversi ricondurre al fatto che gli atti che devono esservi sottoposti abbiano quel contenuto di liberalità (diretta o indiretta) come richiesto dalla norma.

C. Il monitoraggio fiscale e le cd “wealth taxes” applicabili ai trusts residenti in Italia.

La disciplina del **monitoraggio fiscale** (D. L. 28 giugno 1990, n. 167) è, come noto, stata oggetto nel corso degli ultimi anni di modifiche legislative, da ultimo quelle introdotte dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e ss. mm. (di recepimento della IV Direttiva UE antiriciclaggio). In particolare, si fa riferimento ora ai “*titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e*



successive modificazioni” con ciò riferendosi a «la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita».

Il Fisco ammette come l’attuale disciplina non faccia riferimento esplicito ai trust, a differenza di quanto avveniva prima della citata riforma; *“Nonostante ciò”, tuttavia, “ritiene che le disposizioni di cui al richiamato articolo 20 siano riferibili anche ai **trust ed istituti aventi analogo contenuto** secondo un’interpretazione che tiene conto della ratio della riforma del 2017, come individuata nella Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 90 del 2017, dalla quale risulta la volontà di colmare ogni lacuna possibile, attese «le difficoltà riscontrate in passato, in ordine all’esatta individuazione del titolare effettivo, generate dal vigente quadro normativo, non sufficientemente esaustivo»*. Per il Fisco, dunque, **occorre fare riferimento ad una definizione di titolare effettivo** che appaia *“più ampia rispetto al passato, essendo venuti meno i previgenti riferimenti alle percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo pari o superiore al 25 per cento dell’entità giuridica”*. Per la Bozza di Circolare sono *“entrati nell’ambito di applicazione del monitoraggio fiscale, soggetti, indicati come “titolari effettivi”, che, pur non disponendo direttamente del patrimonio o del reddito di entità quali i trust, sono coloro che in ultima istanza beneficiano delle attività dell’entità giuridica”*. Il Fisco richiama esplicitamente la Circolare n. 38/E/2013 riprendendo i concetti di **comunione** o **cointestazione** e confermando che l’obbligo di monitoraggio non vi è solo in **caso di possesso diretto delle attività**, ma anche nel caso in cui le predette attività siano **possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona**. Il riferimento esplicito (e condivisibile) è quello dell’utilizzo di trust al solo scopo di interporre un veicolo (quindi una intestazione meramente formale) riferendo ai casi in cui il trust (o analogo strumento) sia un semplice schermo formale, mantenendo la nota posizione di prassi.

Il tema centrale in termini tecnici è tuttavia quello dei **trust non interposti**. Come evidenziato nella nostra partecipazione alla pubblica consultazione, Il Fisco si mantiene incerto, e pare non recepire le (molte) critiche che la migliore dottrina ha già espresso nel passato. Fa riferimento ai trusts (trasparenti o opachi) *“residenti in Italia e non fittiziamente interposti”*, riprendendo per altro una definizione errata di interposizione *“fittizia”* (con esplicito richiamo alla circ. 61/E/2010), che non è pertinente in questo contesto.

La Bozza di Circolare evidenzia che *“I **trust trasparenti residenti** devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, indicando il valore delle attività estere e la percentuale del patrimonio non attribuibile ai titolari effettivi residenti”*. In tale ambito parrebbe da includersi il caso di un trust trasparente in cui il titolare del diritto reddituale non risieda in Italia. Infine, conferma che qualora i titolari effettivi (residenti) compilino il quadro RW, i trustee siano esentati da tale adempimento, confermando le precedenti interpretazioni del Fisco.

*“La **nuova definizione di titolare effettivo** non fa più riferimento a percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo dell’entità giuridica, in quanto, l’articolo 20 del decreto legislativo n.*



231 del 2007 considera titolari effettivi, “cumulativamente” determinate categorie di soggetti, tra cui anche i beneficiari quando «individuati o facilmente individuabili». Per il Fisco occorre verificare la compatibilità della nuova nozione di titolare effettivo, mutuata dalle norme anti-riciclaggio, con le finalità delle norme sul monitoraggio (Ris. 29 maggio 2019, n. 53), concludendo che per i **trust opachi esteri**, guardando all’atto o ad altra documentazione, i **beneficiari residenti in Italia** siano obbligati alla compilazione del quadro RW quando siano “*individuati o facilmente individuabili*”. Entrano in tale situazione, ad esempio, i **discendenti in linea retta** del disponente o, sempre continuando gli esempi, i casi di **trust discrezionale** laddove la presenza attuale di beneficiari, per quanto variabili, “*risultino esattamente individuati nell’atto istitutivo o in altri atti successivi*”. Il Fisco ci tiene ad esplicitare che “*qualora il beneficiario residente di un trust opaco sia destinatario di una distribuzione da parte del medesimo, tale circostanza porta a presumere la conoscenza da parte del beneficiario stesso della sua posizione nei confronti del trust.*” E, ancora, che con riferimento ai **titolari di interessi successivi**, “*ossia di coloro che diverrebbero beneficiari solo al venire meno dei primi beneficiari, subentrando a questi ultimi, si ritiene che non siano qualificabili come “titolari effettivi” ai fini del monitoraggio fiscale, sempreché non sussistano clausole statutarie o altri atti del trust tali per cui essi possano essere anche solo potenzialmente, destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di “titolari di interessi antecedenti”*”. Il tema tocca ovviamente i cd “*beneficiari vestiti*” confermando la posizione del Fisco nonché l’operatività della migliore prassi. Nelle more della citata Circolare n. 38/E il Fisco nuovamente ribadisce, senza presupposto normativo, come “*il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenute all’estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri*”.

L’interpretazione estensiva dell’obbligo di monitoraggio fiscale nei confronti di tutti i beneficiari di trusts, senza distinzione di sorta, infatti, non appare in linea con le disposizioni dettate in materia di Common Reporting Standard (“CRS”), nonché di GDPR.

Con riferimento alla posizione dei beneficiari, la disciplina CRS dispone espressamente che i beneficiari di trust, considerati come “*financial institution*”, sono da considerarsi quali “*titolari effettivi*” solo nell’anno in cui riceveranno una distribuzione discrezionale dal trustee o nel caso in cui siano titolari di una “*distribuzione obbligatoria*” (cd. “*mandatory distribution*”). Invero, il CRS distingue fra trust con “*beneficiari obbligatori*” (*mandatory beneficiaries*), ossia beneficiari che hanno il diritto di ricevere dal trust (direttamente o indirettamente) una “*distribuzione obbligatoria*”, dai “*beneficiari discrezionali*” (*discretionary beneficiaries*), da intendersi i beneficiari che hanno la semplice possibilità di ottenere (direttamente o indirettamente) una distribuzione discrezionale, ossia una mera aspettativa a discrezione del Trustee. La suddetta distinzione rileva perché gli obblighi di comunicazione ai fini del CRS riguardano solo i “*beneficiari obbligatori*”, dovendosi, invece, comunicare le generalità dei “*beneficiari discrezionali*” solo nel momento in cui il trustee deciderà di effettuare una distribuzione in loro favore e quindi





qualificarli come “*vested*”, nel significato prima specificato. Ecco quindi che, anche a livello OCSE, si è ritenuto non rilevante l’informazione relativa alle fattispecie in cui i beneficiari sono da considerarsi “*discrezionali*”, in quanto tali informazioni non forniscono dati utili alle Amministrazioni Fiscali ai fini delle verifiche inerenti la capacità contributiva di un loro contribuente e al corretto assolvimento degli oneri tributari.

Seguendo l’impostazione di cui sopra, parrebbe così chiarirsi, anche se attraverso un’attenta revisione delle definizioni e del linguaggio utilizzato nella Bozza di Circolare, anche il tema associato alla “*detenzione*” (cfr. pagina 43), consentendo altresì di raggiungere l’obiettivo che meritevolmente è indicato in dall’Agenzia in merito al fatto che “*non sarebbe, infatti, proporzionale alle finalità delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale una generalizzata estensione dell’obbligo di compilazione del quadro RW*” (cfr. pagina 46).

Il tutto all’interno di un quadro regolato sia dal **registro dei titolari effettivi** (che fornisce all’Amministrazione ogni informazione), che del rispetto delle **normative GDPR**¹¹.

In tema non mancherà il dibattito in dottrina e tra gli operatori, dato che la posizione che il Fisco sembra proporre è in linea con la citata Circolare n. 38/E e pare non avere recepito le (giuste) critiche della migliore dottrina, in relazione ad un istituto – quello del monitoraggio fiscale – che in epoca di scambio di informazioni tra amministrazioni (*Common Reporting Standard*) trova davvero poca utilità, essendo per altro connotato da un sistema sanzionatorio (amministrativo) particolarmente gravoso

La Bozza di Circolare prosegue nei chiarimenti cercando di risolvere il **tema del controllo dei trusts**. La Giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l’obbligo di monitoraggio non spetti solo agli intestatari formali di attività estere, ma anche per coloro che “*ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione*”¹². Il Fisco conferma la posizione espressa con la Circolare n. 28/E/2011 (risposta 5.2) per cui “*La detenzione non si configura qualora una persona sia chiamata ad operare su di un conto estero per operazioni indicate dallo stesso titolare del conto che, per loro natura, escludono che il delegato detenga le attività finanziarie allocate sul rapporto oppure quando la delega riguardi un rapporto che è oggettivamente escluso dal monitoraggio fiscale.*” È il caso degli amministratori di società di capitale che hanno il potere di firma sui conti esteri della società. Parimenti, per il caso di coloro che pur potendo operare su rapporti esteri “*non possono effettuare operazioni di versamento e prelievo o operazioni a queste corrispondenti*” (Circolare n. 27/E/2015, par. 1.2). Infine, ribadisce che con la risoluzione del 29 maggio 2019, n. 53 è stato chiarito che la definizione di titolare effettivo prevista dalla disciplina

¹¹ Sul punto è dello stesso avviso anche STEP Italy, Osservazioni allo Schema di Circolare in consultazione sulla fiscalità dei trust, 30 settembre 2021.

¹² Cfr., *ex multis*, Cass., Sez. III, sentenza 11 giugno 2003, n. 9320, Cass., Sez. V, sentenza 7 maggio 2007, n. 10332, ass., Sez. V, sentenza 21 luglio 2010, n. 17051, Cass., Sez. V, sentenza 23 ottobre 2013, n. 24009.





antiriciclaggio, applicabile ai **soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione**, non possa essere estesa nell'ambito della disciplina del monitoraggio fiscale.

Per il Fisco *“Ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale deve, dunque, sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione e che sono pertanto tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.”* Il **mero potere dispositivo, in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario, non configura obbligo di monitoraggio**. Così come tale principio si debba estendere nell'ipotesi in cui il soggetto agisca come rappresentate legale.

In tale contesto va quindi calibrata anche la funzione dei **guardiani** (o *protectors*), nonché, in determinati casi, quella dei disponenti (o **settlor**s) stessi. Occorrerà guardare con attenzione al caso specifico.

In linea con quanto affermato dalla citata Circolare n. 38/E, principi analoghi valgono per i **trustees**, in quanto *“si ritiene che (...) amministri i beni segregati nel trust e ne disponga secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse”*.

La Bozza di Circolare affronta poi i temi dell'**imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)** e dell'**imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)**.

A seguito delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2020 anche i **trust residenti in Italia** devono assolvere tali pagamenti, secondo i presupposti applicativi. Il Fisco chiarisce tali passaggi ed evidenzia altresì come occorra effettuare i versamenti di acconto e saldo delle imposte in oggetto. La Bozza di Circolare approfitta del tema per chiarire i presupposti di residenza e di esterovestizione applicabili ai trusts (e agli istituti analoghi) riprendendo i concetti già trattati nella Circolare n. 48/E/2007. Viene ribadita la base dell'**IVIE** e l'aliquota (0.76%). Qui, come già commentato, si ricorda che l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo qualifica gli immobili al pari delle nazioni extraeuropee. Pertanto, con riferimento alla **base imponibile all'IVIE**:

- per gli immobili in EU/SEE che garantiscono adeguato scambio di informazioni si assume quello catastale;
- negli altri casi si andrà a prendere il costo di acquisto o, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

È riconosciuto un credito d'imposta pari ad analoga imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello stato estero.





L'IVAFE si rende applicabile in misura differenziata sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio nella misura del 2 per mille del valore di detti prodotti finanziari (ex. art. 13 Tariffa) ovvero di un minimo di 100 euro fino ad un massimo di 14 mila euro per i conti correnti e i libretti di risparmio.

Considerazioni conclusive

L'opportunità di confronto offerta dall'Amministrazione finanziaria su un tema così rilevante e dibattuto è stata accolta con gratitudine e fattiva collaborazione. L'auspicio è che il Fisco tenga in debita considerazione gli spunti di riflessione provenienti dai Professionisti che quotidianamente affrontano tali dinamiche, nell'interesse dei contribuenti e con lo spirito di chiarire il più possibile il funzionamento di un istituto lecito, quale i trusts, sempre più protagonisti della pianificazione patrimoniale e successoria, e gli strumenti che nell'interpretazione del Fisco sono assimilabili (es. Fondazioni).

Il nostro Studio ha un dipartimento dedicato alle tematiche del Wealth e della Pianificazione Patrimoniale e successoria, in ogni ufficio. La nostra attività è esercitata in modo sinergico, nell'interesse del Cliente, coinvolgendo le expertise delle singole giurisdizioni rilevanti ai fini giuridici o fiscali.


La maggior parte dei nostri Professionisti che lavorano in questo ambito sono esperti TEP e attivi nella comunità professionale e accademica, spesso con più di una qualifica e accreditati in più di una giurisdizione.

Siamo disponibili a fornire maggiori informazioni in Italia o presso i Desk Italia attivi a Londra, Lugano e Singapore. Potete contattare l'International Partner con cui abitualmente interagite o contattarci presso uno dei nostri uffici oppure scrivere a luigi.belluzzo@belluzzo.net.





Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS



MILANO Via Andegari 4 | VERONA Vicolo San Pietrone, 1B | LONDON 38, Craven Street WC2N 5NG
SINGAPORE 19 Cecil Street, The Quadrant #04-01-049704 | LUGANO Via Nassa, 3A